Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 5 maggio** — **Numero 106**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 507 contenente disposizioni circa il prezzo di vendita dei giornali.*

REGIO DECRETO *n. 488 che apporta varianti all'ordinamento della R. scuola meccanici, approvato con R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008.*

REGIO DECRETO *n. 511 che modifica la composizione della Commissione incaricata di erogare i fondi provenienti dall'aumento del contributo di beneficenza istituito col R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.*

REGIO DECRETO *n. 517 concernente la composizione della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali.*

REGI DECRETI *nn. 486, 487, 489, 490, 491 e 492 riflettenti distacco di frazione da Comune, erezioni in ente morale, modificazione di regolamento sulla tassa sul bestiame, applicazione di tassa sul bestiame, accettazione di eredità, assegnazione a vari comuni del Mezzogiorno di quote di concorso governativo.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Lucoli (Aquila), Soresina (Cremona), Bivona (Girgenti), Legnago (Verona), Borgoforte (Mantova), San Pietro Mosezzo (Novara), Lonigo (Vicenza), Quistello (Mantova), Vallata (Avellino), San Remo (Porto Maurizio), Ruffano (Lecce), Raiano (Aquila), Alba (Cuneo).*

COMMISSIONE DELLE PREDE: *Sentenze nei giudizi per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per le navi* Daksa *e* Deak.

Disposizioni diverse.

Ministero dell'interno: Avviso — *Ministero del tesoro*: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — *Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro*: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, n. 1918;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di aumentare il prezzo di vendita dei giornali in dipendenza dell'aumento subito dal prezzo della carta e delle altre materie prime; nonchè di assicurare il dovuto trattamento economico al personale delle aziende giornalistiche:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 10 maggio 1920 i giornali quotidiani e gli altri periodici che escono una o più volte alla settimana, non potranno essere venduti ad un prezzo inferiore a centesimi venti la copia, di cui una quota parte sarà dai giornali e dagli altri periodici versato al fondo carta istituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per diminuire il prezzo della carta da giornali.

La presente disposizione si applica anche ai supplementi dei giornali e ai così detti numeri unici, nonchè ai quotidiani e agli altri periodici di cui al comma precedente, che uscissero dopo la pubblicazione del presente decreto.

L'ammontare della quota di cui al primo comma e le modalità di versamento saranno stabilite dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2.

Dalla data di cui all'articolo precedente il prezzo di abbonamento dei giornali quotidiani non potrà essere inferiore a L. 50 all'anno.

Per i periodici non quotidiani che uscissero una o più volte alla settimana il prezzo di abbonamento non potrà essere inferiore al doppio di quello che era quando gli stessi periodici erano posti in vendita a cent. 10.

Non possono concedersi agli abbonati premi od altri vantaggi diretti od indiretti salvo l'abbonamento cumulativo con altri periodici, purchè sul prezzo complessivo non venga praticato che l'abbuono d'uso.

L'aumento del prezzo si applica anche agli abbonamenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, e gli abbonati che non intendessero versare il supplemento del prezzo potranno chiedere l'abbreviazione della durata dell'abbonamento sino a concorrenza della somma pagata.

Art. 3.

Per i giornali quotidiani che uscissero dopo la pubblicazione del presente decreto il prezzo di abbonamento non potrà essere inferiore a L. 50 all'anno; e per gli altri periodici nuovi che usciranno una o più volte la settimana, il prezzo di abbonamento dovrà essere proporzionato a quello dei quotidiani stabilito come sopra.

Art. 4.

È data facoltà al ministro per l'industria, commercio e lavoro, di diminuire o aumentare, ove lo ravvisi necessario, il prezzo di vendita e di abbonamento dei giornali e degli altri periodici che escono una o più volte la settimana, tanto per quelli esistenti alla data della pubblicazione del presente decreto quanto per quelli che inizieranno le pubblicazioni dopo tale data.

Art. 5.

In conseguenza dell'aumentato costo della carta, è data facoltà al

giornali ed agli altri periodici di modificare i contratti e gli appalti di pubblicità che essi avevano in corso avanti la pubblicazione del presente decreto, sia mediante aumento del prezzo, sia mediante abbreviazione della scadenza, o riduzione dello spazio concesso in appalto.

Uguale facoltà è concessa alle imprese di pubblicità in confronto dei loro clienti nei casi in cui i giornali e gli altri periodici facciano valere verso di esse la facoltà di cui al comma precedente.

Qualora fra le parti vi sia dissenso sulle modificazioni da apportare al contratto, la controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri, composto di un consigliere di Stato, nominato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti.

Il Collegio arbitrale giudica quale amichevole compositore ed è presieduto dal consigliere di Stato.

Art. 6.

Il prezzo di cessione ai rivenditori dei giornali quotidiani e degli altri periodici che dovranno essere posti in vendita a centesimi 20 e la resa che gli editori potranno concedere ai rivenditori, saranno stabiliti con decreti del ministro per l'industria, commercio e lavoro, ove ravvisi la necessità di modificare quelli attualmente in vigore.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto sarà esercitata oltre che dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dai prefetti e dagli Uffici dipendenti del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Ai giornali ed agli altri periodici inadempienti potrà inoltre essere revocata ogni concessione fatta ad essi dalle pubbliche Amministrazioni, comprese quelle postali e ferroviarie.

Tale provvedimento sarà adottato dalle Amministrazioni competenti, dietro richiesta del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008, che approva l'ordinamento della R. scuola meccanici;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha espresso all'unanimità parere in massima favorevole al riguardo;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse varianti all'ordinamento della R. scuola meccanici, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

VARIANTI all'ordinamento della R. scuola meccanici nella R. marina, approvato con R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008.

Variante I.

All'art. 2 dell'ordinamento della R. scuola meccanici, approvato con R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008, è sostituito il seguente:

Art. 2.

Stato maggiore della scuola.

Sono addetti alla R. scuola meccanici i seguenti ufficiali:

1. Un sotto ammiraglio, o capitano di vascello, comandante.
2. Un tenente colonnello o maggiore macchinista, comandante in 2ª.
3. Un maggiore o capitano macchinista, direttore dell'insegnamento di arte meccanica e dell'officina.
4. Capitani o tenenti macchinisti, insegnanti militari ed ufficiali d'ispezione normalmente in ragione di uno ogni cinquanta allievi dello stesso corso, ma, in ogni caso, non mai più di otto, nè meno di tre.
5. Un ufficiale medico, incaricato del servizio sanitario ed istruttore d'igiene.
6. Un ufficiale commissario, capo del servizio amministrativo.
7. Un ufficiale subalterno commissario o del corpo R. equipaggi, pagatore.
8. Un ufficiale del corpo R. equipaggi (categoria cannonieri) per le istruzioni militari.

Il comandante è nominato con R. decreto, su proposta del ministro della marina. Egli è capo di corpo e dipende per la parte didattica e amministrativa direttamente dal Ministero, e per la parte disciplinare dal comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo ove la R. scuola ha sede; ovvero dal Ministero anche per la parte disciplinare se, ove la R. scuola ha sede, non esiste comando marittimo gerarchicamente superiore al comando della scuola.

Gli altri ufficiali sono destinati dal Ministero, tenendo conto delle proposte che fossero fatte dal comando della R. scuola; essi non potranno essere incaricati di altri servizi dipartimentali, e la loro sostituzione, salvo casi speciali, avverrà nel periodo compreso tra la fine ed il principio dell'anno scolastico.

Gli ufficiali addetti ai corsi, per massima, rimangono destinati alla scuola dall'ammissione fino all'uscita del corso che è loro affidato.

Variante II.

All'art. 3 del sopracitato ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 3.

Navi e siluranti addette alla scuola per l'istruzione pratica degli allievi.

Per l'istruzione pratica degli allievi è destinata una flottiglia composta di un numero sufficiente di unità di vario tipo.

La flottiglia è posta alla diretta dipendenza del comando della scuola che ne regola il movimento ed il servizio, in armonia coi bisogni dell'istruzione.

Gli allievi, sotto la direzione degli ufficiali e sottufficiali e graduati di macchina delle unità addette alla scuola, eseguiranno l'intero servizio degli apparati motori e la loro pulizia e manutenzione, compresa qualunque riparazione necessaria a mantenere le unità medesime in piena efficienza, valendosi all'uopo dell'officina della scuola.

Variante III.

All'art. 4 del sopracitato ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 4.

Officina per l'istruzione di arti meccaniche.

Per l'istruzione degli allievi nelle arti meccaniche, la scuola è dotata di una officina atta ad esercitare quotidianamente almeno 113 allievi.

Compatibilmente con il suo scopo didattico, l'officina deve essere indirizzata a produrre e a riparare materiale occorrente alla Regia marina, utilizzando i prodotti, sia col darli in caricamento al contabile dell'officina stessa, sia introducendoli per il tramite della Giunta di ricezione nei magazzini direzionali del più vicino arsenale.

A sua volta la scuola è autorizzata a prelevare dai magazzini direzionali dello stesso arsenale combustibili, consumi e materie prime occorrenti all'esercizio dell'officina. Allo scopo sono estese alla scuola meccanici le disposizioni stabilite per le Regie navi nei casi analoghi.

I manufatti eseguiti a solo scopo didattico, e quelli rifiutati dalla Giunta di ricezione saranno distrutti con le formalità regolamentari, procedendo ai ricuperi del caso. I manufatti saranno utilizzati per il rifornimento dei magazzini dell' Amministrazione marittima.

I prodotti dell'officina non potranno avere destinazioni diverse da quelle stabilite dai comma 2° e 4° del presente articolo.

Variante IV.

All'art. 7 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 7.

Istruttori tecnici e civili

Eccezionalmente, cioè quando l'insegnamento delle arti meccaniche non possa essere affidato a graduati meccanici, saranno assegnati alla scuola alcuni istruttori tecnici civili Questi istruttori, in seguito a proposta del Comando della scuola, vengono scelti nel personale lavorante delle officine del più vicino R. arsenale di cui seguitano a far parte, o fra persone della R. marina in congedo. Per tale servizio al personale lavorante, oltre la mercede da reintegrarsi all'apposito capitolo del bilancio, verrà corrisposto il soprassoldo di L. 1 per ogni giornata di effettivo insegnamento.

Al personale della R. marina in congedo è corrisposto un assegno mensile da determinarsi volta per volta, in nessun caso superiore a L. 200.

Variante V.

All'art. 16 di detto ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 16.

Arruolamento.

Gli allievi, all'atto della loro ammissione alla scuola, contraggono arruolamento per la ferma di anni 6, decorrenti dal 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età.

Variante VI.

All'art. 18 dell'ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 18.

Natura e distribuzione dell' insegnamento.

Dal novembre al luglio gli alunni ricevono dalla scuola l'insegnamento teorico-pratico. Gli allievi della 1ª classe da luglio a novembre compiono, per quanto è possibile, su Regie navi, un periodo di tirocinio pratico militare, marinaresco e professionale. Il passaggio alla 2ª classe è deliberato dal Comando della scuola al termine di detto tirocinio per coloro che, oltre ad aver superato gli esami, hanno dimostrato durante lo stesso buona volontà e sufficiente attitudine al servizio di bordo.

I programmi d'insegnamento dei corsi scolastici sono compilati dal Comando della scuola in armonia con i servizi affidati ai meccanici della R. marina e devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero (Direzione generale del corpo R. equipaggi).

Variante VII.

All'art. 19 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 19.

Esami.

Gli esami della prima sessione sono indetti in massima nel mese di luglio.

Gli allievi riprovati agli esami della prima sessione sono ammessi, nelle materie in cui sono caduti, ad un esame di riparazione (seconda sessione) che si effettua nel mese di ottobre. Quelli del 1° corso riprovati compiono egualmente il tirocinio pratico di cui all'articolo precedente, e, durante lo stesso, sarà provveduto affinchè possano convenientemente prepararsi agli esami; all'uopo essi imbarcheranno, possibilmente tutti, sulla stessa unità. Quelli del 2° corso riprovati alla prima sessione restano alla scuola per prepararsi agli esami di riparazione.

Gli allievi che hanno subito con esito favorevole gli esami di riparazione sono classificati dopo di quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

Il primo anno di permanenza alla scuola è considerato come di esperimento; non è quindi concessa la ripetizione, se non per cause eccezionali, indipendenti dal risultato degli esami, e come tali valutate, caso per caso, dal Ministero.

Non è permesso di ripetere che una sola volta, la 2ª classe agli allievi di detta classe riprovati agli esami di riparazione.

Variante VIII.

All'art. 20 dell'ordinamento stesso è sostituito il seguente:

Art. 20.

Idoneità alla classifica a comune di 1ª classe ed al grado di sotto capo meccanico.

Gli allievi meccanici sono classificati comuni di 1ª classe all'inizio della 2ª classe della scuola.

L'esito favorevole degli esami dell'ultimo anno di corso costituisce il titolo degli allievi per la nomina a sotto capo meccanico.

La graduatoria di anzianità è quella degli esami finali del corso.

Gli approvati agli esami di riparazione sono classificati in gruppo a parte, secondo il risultato degli esami, alla coda degli approvati nella prima sessione.

Variante IX.

All'art. 21 dell'ordinamento stesso è sostituito il seguente:

Art. 21.

Commissione di esami per i corsi delle scuole.

Le Commissioni per gli esami di passaggio e finali sono nominate dal comandante e composte sia con gli ufficiali addetti alla scuola e imbarcati sulle navi e siluranti a questa aggregate, sia con gli insegnanti della scuola, sia con ufficiali temporaneamente comandati per tale incarico.

Variante X.

All'art. 23 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 23.

Ritiro degli allievi dalla scuola.

Previa autorizzazione ministeriale, gli allievi della 1ª classe possono essere ritirati dalle rispettive famiglie entro i primi tre mesi dall'ammissione alla scuola.

In tal caso però le famiglie debbono provvedere a proprie spese al viaggio di ritorno, e sono tenute a soddisfare il debito che risultasse a carico dell'allievo presso la scuola.

Per il corredo si applicheranno le disposizioni vigenti per tutti i militari del corpo R. equipaggi.

Variante XI.

All'art. 26 dell'ordinamento stesso è sostituito il seguente:

Art. 26.

Espulsione.

L'allievo che si dimostri di abituale cattiva condotta ed insensibile ad ogni richiamo o punizione o che commetta grave mancanza, viene espulso dalla scuola.

L'espulsione è ordinata dal Ministero su proposta del comandante, e sentito il parere di una Commissione di disciplina.

L'allievo espulso è trasferito nella categoria fuochisti per ultimare la ferma contratta.

Variante XII.

All'art. 27 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 27.

Obblighi di leva degli allievi rinviati.

Gli allievi rinviati a termini dell'art. 25, qualora non abbiano ancora concorso alla leva, vengono prosciolti dalla ferma speciale contratta e rimandati alle famiglie. Essi sono definitivamente inscritti alla leva marittima, e, se fisicamente idonei al servizio di leva, possono, a loro domanda, compiere subito gli obblighi di leva, quali arruolati in anticipo di leva, oppure rinviare la presentazione alle armi alla chiamata della loro classe.

Se invece hanno già concorso alla leva, essi vengono avviati al corpo R. equipaggi per compiervi la ferma di leva, intendendosi prosciolti dalla ferma di 6 anni.

Gli allievi rinviati dalla scuola a termini dell'art. 24 sono prosciolti se l'insuccesso d'esame è dovuto a deficienza intellettuale od assoluta inettitudine scolastica; e ad essi si applicano le disposizioni suindicate per i rinviati per ragioni fisiche. Sono invece trasferiti nella categoria fuochisti per compiere la ferma contratta di 6 anni gli allievi rinviati per insuccesso d'esame dovuto a svogliatezza o a mancanza di applicazione allo studio, e questo a giudizio insindacabile del Comando della scuola, approvato dal Ministero.

Variante XIII.

All'art. 28 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 28.

Disposizioni amministrative per gli allievi rinviati.

Gli allievi rinviati, quando sono prosciolti dalla ferma, restituiscono il vestiario, com'è previsto per i militari del corpo R. equipaggi in genere.

Nel caso di proscioglimento dalla ferma, restano a carico dell'allievo le spese di viaggio per raggiungere il proprio domicilio, tranne il caso di rinvio per inabilità fisica in cui le spese anzidette saranno sostenute dall'Amministrazione.

Variante XIV.

All'art. 29 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 29.

Competenze degli allievi.

Agli allievi meccanici spettano le competenze per essi stabilite dai vigenti ordinamenti degli assegni, a terra ed a bordo, osservate per il conteggio di detti allievi le norme in vigore per tutti gli altri militari del corpo R. equipaggi.

Gli allievi meccanici provenienti dai comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie del corpo R. equipaggi percepiscono gli averi che risultano maggiori fra quelli a loro dovuti in dipendenza della loro categoria, grado e classe e quelli spettanti agli altri allievi meccanici.

Variante XV.

All'art. 30 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 30.

Divisa e corredo degli allievi.

La divisa ed il corredo degli allievi sono eguali a quelli dei comuni del corpo R. equipaggi con l'aggiunta sulla manica del distintivo della categoria meccanici.

Gli allievi meccanici portano inoltre i contrassegni speciali stabiliti dal regolamento interno della scuola.

Variante XVI.

All'art. 32 dello stesso ordinamento è sostituito il seguente:

Art. 32.

Responsabilità amministrativa.

Amministrativamente la scuola funziona come un distaccamento del corpo R. equipaggi sotto la responsabilità amministrativa del comandante e dell'ufficiale commissario capo del servizio amministrativo.

Roma, 18 aprile 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2225;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 3 sub. *c*) del Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2225, è modificato come segue:

« *c*) di quattro membri scelti tra ex-combattenti, dei quali almeno uno invalido della guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 314, che dà facoltà al Governo del Re di modificare la composizione e la competenza della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali, di cui all'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, modificato con l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 giugno 1919, n. 1192, col decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1324 e col R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1658, è composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

del direttore generale dell'agricoltura;

del capo dell'ufficio tecnico per i piani di bonificamento agrario obbligatorio;

di un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici;

dell'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti;

dell'ingegnere capo del genio civile preposto all'ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro romano;

del direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma,

del direttore della cattedra ambulante di agricoltura per l'Agro romano;

di un esperto nelle discipline economiche e giuridiche interessanti i problemi agricoli del Lazio, scelto dal ministro dell'agricoltura;

di un rappresentante della provincia di Roma designato dal Consiglio provinciale;

di un rappresentante del comune di Roma designato dal Consiglio comunale;

di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti designato dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera;

di sei membri eletti, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 5, dalla rappresentanza agraria del Lazio, scegliendone due fra i proprietari e due fra i conduttori di terreni della provincia di Roma interessati nella bonifica, e due fra i lavoratori agricoli.

Art. 2.

I membri elettivi della Commissione di vigilanza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 3.

Nella Commissione di vigilanza è istituito un Comitato permanente composto:

a) del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario, o di chi lo sostituisce, presidente;

b) dell'esperto nelle discipline economiche e giuridiche;

c) del direttore della cattedra ambulante di agricoltura per l'Agro romano;

d) dell'ingegnere capo del genio civile preposto all'ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro romano;

e) di uno dei proprietari, di uno dei conduttori di fondi, di uno dei lavoratori agricoli, membri della Commissione.

Questi tre ultimi membri del Comitato sono eletti dalla Commissione, durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il capo dell'ufficio tecnico per i piani di bonificamento agrario obbligatorio fa parte del Comitato con voto consultivo.

Art. 4.

Quando si debbano discutere affari riflettenti territori fuori della provincia di Roma, ai quali siano state estese, in tutto od in parte, le disposizioni delle leggi e dei decreti pel bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, il presidente della Commissione di vigilanza ha facoltà di aggregare alla Commissione, su proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario, persone estranee, che abbiano speciale conoscenza della economia agraria dei territori stessi.

Eguale facoltà spetta al presidente del Comitato permanente per le adunanze del Comitato stesso, alle quali egli può inoltre invitare ad intervenire altri membri della Commissione che non facciano parte del Comitato.

Art. 5.

Fino all'approvazione della legge che istituisce le rappresentanze agrarie, i membri elettivi per ciascuna delle tre categorie dei proprietari e dei conduttori interessati nella bonifica, e dei lavoratori agricoli, saranno scelti dal ministro per l'agricoltura.

Art. 6.

Con successivo decreto Reale sarà provveduto alla modificazione della competenza della Commissione di vigilanza.

Il riparto delle attribuzioni fra la Commissione ed il Comitato permanente, le norme per il loro funzionamento e la costituzione dell'ufficio di segreteria verranno stabiliti con decreto del ministro per l'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 486. **Regio Decreto 28 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede al distacco della frazione Monigo dal comune di Paese, ed all'aggregazione di essa al comune di Treviso.

N. 487. **Regio Decreto 8 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l' « Opera pia Giuseppe Giuliana Ronzoni », di Casale Litta (Milano), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 489. **Regio Decreto 8 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1919, le modifiche agli articoli 7 e 8 del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Roma, approvato con R. decreto 21 ottobre 1919, n. 387, secondo le deliberazioni 24 marzo e 7 aprile 1919 del Consiglio comunale di Roma.

N. 490. **Regio Decreto 8 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Modugno (Bari), di applicare limitatamente al biennio 1919-920 la tassa sul bestiame, prescindendo dalle liquidazioni e dalle esenzioni di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 491. **Regio Decreto 28 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, il rettore dell'Università di Torino, presidente del R Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie degli Stati sardi, è autorizzato ad accettare la parte dell'eredità lasciata al predetto Collegio dal prof. dott. Guido Lerda, per la fondazione di un posto di studio, intestato al proprio nome, a favore di uno studente di ristrette condizioni di fortuna, nativo del comune di Dronero (Cuneo) o, in mancanza di questo, di uno della Valle della Macra.

N. 492. **Regio Decreto 31 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, le quote di concorso per gli anni 1907 e 1908 e dal 1912 al 1919 per l'integrazione provvisoria

delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re** *in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lucoli* (*Aquila*)

SIRE!

Da tempo nella popolazione di Lucoli esiste un vivo malcontento contro gli amministratori del Comune per il malgoverno e la insufficienza dimostrata da essi nella gestione della civica azienda.

Nel novembre scorso tale malcontento portò a dimostrazioni di piazza, in seguito alle quali il sindaco rassegnò le sue dimissioni ed i consiglieri si disinteressarono completamente della Amministrazione comunale.

In previsione di più gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, il prefetto dovette inviare sul luogo un commissario prefettizio, al quale i consiglieri hanno dichiarato di ritenersi dimissionari, nè si è potuto convocare il Consiglio comunale per dimostrare la impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione suddetta per il timore che la cittadinanza, interpretando tale convocazione come un tentativo di far ritornare in carica l'Amministrazione stessa, che essa ritiene spodestata, potrebbe trascendere ad atti violenti.

Dagli accertamenti preliminari del commissario è risultato che Lucoli è uno dei più infelici Comuni della Provincia, sia per l'abbandono completo in cui è stato lasciato, sia per il persistente obbiettivo, perseguito dagli amministratori, di voler evitare l'applicazione di qualsiasi tassa, per avvantaggiare soprattutto la loro classe, che è quella di ricchi possessori di fondi e bestiame, e sia infine perchè anche il personale degli impiegati dell'ufficio è avanzato di età ed assolutamente incapace.

Per tutte queste circostanze che hanno commosso l'opinione pubblica, si da doversi temere che le dimostrazioni popolari si ripetano in forme più violenti e pericolose, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per motivi di ordine pubblico.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lucoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2

Il signor rag. Amleto Aleandri è nominato commissario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Soresina* (*Cremona*).

SIRE,

Dei trenta consiglieri assegnati al comune di Soresina, 4 sono da tempo dimissionari, uno è stato dichiarato decaduto, 5 sono morti e 16 hanno rinunciato alla carica in seguito al risultato delle elezioni, riuscito contrario al partito dell'Amministrazione.

Trovandosi pertanto il Consiglio nella impossibilità di funzionare, perchè ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, dopo che il prefetto ha provvisoriamente provveduto ad assicurare la continuità dei pubblici servizi, mediante un suo commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 13 febbraio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915 n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Soresina, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig cav. Francesco Villari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza dell'11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bivona* (*Girgenti*).

SIRE!

In seguito a morti ed a dimissioni antiche e recenti, il Consiglio comunale di Bivona ha perduto 18 sui 20 consiglieri ad esso assegnati dalla legge, e si trova quindi nella impossibilità di funzionare.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente assicurato la continuità dei pubblici servizi mediante un suo commissario, anche allo scopo di dare allo amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere su taluni problemi eccedenti la gestione conservativa, la soluzione dei quali non consente indugio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 1° corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bivona, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Rambo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza dell 11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Legnago (Verona).*

SIRE!

A causa della vivace opposizione della minoranza consiliare contro la proposta di vendita di una proprietà comunale e di dimostrazioni ostili da parte della popolazione, il sindaco e la Giunta municipale di Legnago rassegnarono le dimissioni, cui sono seguite quelle di quasi tutti i consiglieri comunali.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente assicurata la continuità dei pubblici servizi, mediante un suo commissario, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio il commissario suddetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 1° corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Legnago, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giambattista Chiericoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgoforte (Mantova).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni di dodici consiglieri del comune di Borgoforte - compresi il sindaco e quattro assessori - il Consiglio, ridotto ad otto membri, dei quali tre residenti fuori del Comune, per quanto convocato, non ha provveduto alla nomina della nuova Giunta municipale, ed il prefetto, per assicurare il funzionamento dell'amministrazione, ha dovuto nominare un commissario prefettizio.

In tale situazione, aggravata dalle divergenze che dividono i consiglieri in carica, essendo riusciti infruttuosi i tentativi per la ricostituzione della normale amministrazione, si rende necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgoforte, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. rag. Mario Tonello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell' 11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara).

SIRE!

Dei quindici consiglieri assegnati al comune di San Pietro Mosezzo, due sono morti ed undici, compresi il sindaco e gli assessori, hanno rassegnato le dimissioni.

Falliti i tentativi fatti per indurre i dimissionari a recedere dalla loro determinazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente affidato la gestione della civica azienda ad un suo commissario, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 16 febbraio 1920, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giuseppe Grasso è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lonigo (Vicenza).

SIRE!

Per le dimissioni di ventiquattro consiglieri e la morte di altri due, il Consiglio comunale di Lonigo, ridotto a soli quattro rappresentanti su trenta assegnati al Comune, non è più in grado di funzionare, tanto che il prefetto ha dovuto provvedere alla temporanea gestione della civica azienda con un suo commissario.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi provvedere al grave problema della disoccupazione locale, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lonigo, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Lino Carrara è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quistello (Mantova).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Quistello, per dimissioni e per morte, ha complessivamente perduto 21 dei suoi componenti su 30 assegnati per legge.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi assicurare la regolarità dei pubblici servizi, è necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quistello, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2

Il sig. cav uff. avv. Gio Batta Risi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallata (Avellino).

SIRE!

In seguito ad un'inchiesta eseguita sull'Amministrazione comunale di Vallata, da cui vennero a risultare gravi irregolarità, il maggiore disordine nei pubblici servizi, ed il dissesto delle finanze del Comune dodici dei venti consiglieri si dimisero.

E poichè due altri consiglieri erano già in precedenza dimissionari, ed uno deceduto, il Consiglio si trova ora ridotto a cinque consiglieri e quindi non più in grado di funzionare.

In questa condizione di cose, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanze del 25 luglio 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallata, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angelo Melchionna è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Remo (Porto Maurizio).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri del comune di San Remo, ed alla morte di altri due, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione delle finanze dissestate, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Arnaldo Moro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ruffano (Lecce).

SIRE!

Nell'agosto 1919, in seguito all'applicazione dei nuovi ruoli della tassa esercizio e rivendite, si ebbe nel paese di Ruffano una imponente dimostrazione popolare contro l'Amministrazione comunale in carica; i quattordici consiglieri tra i quali il sindaco e i componenti la Giunta, presentarono, per tale fatto, le loro dimissioni irrevocabili.

E poichè dei venti consiglieri assegnati per legge, tre altri erano morti da tempo, l'amministrazione del Comune si trovò, così ridotta di numero, nella impossibilità di funzionare ed il prefetto dovette provvisoriamente affidarla ad un suo commissario.

Necessitando ora, fino all'epoca delle nuove elezioni, dare a quest'ultimo più ampi poteri, perchè possa adeguatamente provvedere al riordinamento della civica azienda, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ruffano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Michele Frascaro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Raiano (Aquila).

SIRE!

In seguito ad un malcontento determinatosi nella popolazione di Raiano contro gli amministratori del Comune, quattordici consiglieri, compresi tra essi il sindaco e gli assessori, presentarono le proprie dimissioni. E poichè dei venti consiglieri assegnati per legge un altro era morto e due da tempo erano dimissionari, la rappresentanza elettiva si trovò, così ridotta, nella impossibilità di funzionare, ed il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Al commissario prefettizio è risultato che il malcontento popolare era giustificato, e che i pubblici servizi e la finanza del Comune si trovavano in condizioni di grave abbandono per causa degli amministratori, per il che si rende necessaria un'opera diligente di ricostituzione e di assestamento, che attualmente potrebbe fare soltanto un commissario munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A tale intento è indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Raiano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Piccioli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alba (Cuneo).

SIRE!

Dei trenta consiglieri assegnati al comune di Alba, otto hanno da tempo rinunciato alla carica, sei sono morti ed altri quattordici hanno rassegnato le dimissioni, in seguito alle ultime elezioni politiche, il cui risultato riuscì contrario al partito dell'Amministrazione. Rimasti infruttuosi i tentativi fatti per indurre i dimissionari a riprendere il loro posto, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la gestione del Comune.

Non potendosi però procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti, per porlo in grado di provvedere su talune urgenti questioni amministrative e finanziarie eccedenti la mera gestione conservativa, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 13 febbraio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alba, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Lorenzo Rossi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: Gr. uff. Enrico Avet - Comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciata la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave *Daksa*.

Vista la sentenza 15 aprile 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina del piroscafo *Daksa*, del quale reclama la proprietà la « Navigazione a vapore Ragusea », Società per azioni con sede a Ragusa, e conseguentemente pronunciò la confisca della nave stessa per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ordinando procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale del 30 settembre 1919 è stata dichiarata chiusa l'istruttoria del procedimento concernente gli accertamenti sull'appartenenza di detta nave ad individui di nazionalità italiana, e con successivo decreto presidenziale del 23 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi;

Sentito l'avv. Mario Vella, il quale, nell'interesse della « Navigazione a vapore Ragusea », conclude perchè:

1. Si dichiarino inappellabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814; 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, e 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, essendo stato accertato dall'istruttoria che il piroscafo *Daksa*, dopo essere stato catturato e rilasciato dal Governo inglese, volontariamense raggiunse il porto di Genova prima della dichiarazione di guerra dell'Italia, e vi rimase.

2. Subordinatamente si ritenga che il piroscafo appartiene alla Società Ragusea, la quale ha carattere prettamente nazionale italiano, sia per la lingua che ha sempre usata, la italiana, sia per l'indirizzo amministrativo, essendo stata la direzione della Società affidata sempre al signor Giovanni Jellich, presidente del Fascio nazionale italiano di Ragusa, ed al signor Doimo Galzigna, di nazionalità italiana.

3. In ogni ipotesi subordinata, si dichiari accertato che un terzo del capitale azionario (circa 8000 azioni) appartiene ad individui di nazionalità e sentimenti italiani, e due terzi a serbi ragusei simpatizzanti con l'elemento italiano;

Sentito il commissario del Governo, il quale insiste nelle sue conclusioni scritte, colle quali chiede che la Commissione dichiari non luogo a provvedere ed ordini la trasmissione degli atti al Ministero della marina;

Considerato che dal certificato di registro risulta che i proprietari del piroscafo *Daksa* erano all'atto della cattura della nave 49 caratisti, di cui uno solo per un quarto di carato, di cittadinanza italiana, e che rappresentante degli armatori era il signor Giovanni Jellich di Ragusa;

che dagli interrogatori svoltisi a Trieste dal 10 al 18 settembre 1919 e successivamente a Roma è risultato, per concordi testimonianze di autorità e di personalità politiche e commerciali dell'Istria e della Dalmazia, che nel 1918 si è costituita in Ragusa la « Navigazione a vapore Ragusea », società per azioni col capitale azionario di 15 milioni di corone, mediante la fusione di tre altre società « Unione », « Naprid » e « Ragusea », le due prime formate dal Consorzio dei caratisti cui spettava la proprietà dei singoli vapori, fra i quali il *Daksa*, l'ultima invece per azioni;

che direttore della Società « Unione » e della vecchia « Ragusea » era il predetto sig. Giovanni Jellich, il quale fu anche per un certo tempo presidente della nuova « Ragusea » ed è persona di sentimenti notoriamente italiani, come attesta la sua qualità di presidente del Fascio nazionale di Ragusa;

che segretario generale tanto della « Unione » che della vecchia e della nuova « Ragusea » fu, per lo stesso tempo che ne fu presidente il sig. Jellich, il sig. Doimo Galzigna di nazionalità italiana; e che promotori della costituzione della nuova « Ragusea » furono persone, come il Jellich, di indubbia fede italiana o notoriamente simpatizzanti, benchè di nazionalità serba, con la causa nazionale italiana;

Che, sia nella nuova « Ragusea » che nelle precedenti da cui questa ha avuto origine è sempre stata usata la lingua italiana e che in italiano sono tenuti i libri contabili, i giornali di bordo e i documenti di viaggio dei piroscafi, gli stampati usati per la gestione dei piroscafi stessi, la corrispondenza, e in genere tutte quante le carte sociali, come è comprovato in modo indubbio dagli accertamenti eseguiti presso la sede di Trieste della Società, ove non si è trovata traccia alcuna di scritture o di indicazioni qualsiasi che non sia in lingua italiana;

Che il comportamento della Società, per quanto apolitico, è sempre stato favorevole alla nazionalità italiana, tali essendo i sentimenti dei suoi azionisti, come erano quelli degli azionisti e caratisti delle tre vecchie Società, costituiti nella quasi totalità da persone di nazionalità serba ed italiana, accomunate nella lotta contro l'elemento croato della regione e nella irreconciliabile ostilità verso il cessato Governo;

Attesochè, è rimasto tuttavia accertato dal complesso degli elementi raccolti e fra l'altro dalle stesse deposizioni del già presidente sig. Jellich Giovanni e del già segretario generale della « Navigazione a vapore Ragusea » sig. Doimo Galzigna, ed è anche ammesso dal rappresentante della Società nel presente giudizio avv. Mario Vella, che gli azionisti della Società stessa, come gli azionisti e caratisti nelle precedenti dalla cui fusione la nuova « Ragusea » è sorta, sono in preponderanza di nazionalità serba e che la parte di capitale appartenente ad individui di nazionalità italiana non può ritenersi superiore ad un terzo del totale capitale azionario;

E che a non diversa conclusione porta l'esame del certificato di registro del piroscafo *Daksa*, ove sono riportati i già caratisti del piroscafo stesso;

Ritenuto che le circostanze risultate dall'istruttoria circa il comportamento amichevole della Società nei riguardi della nazionalità italiana, la larga partecipazione ad essa di capitali pertinenti ad individui di nazionalità italiana ed i sentimenti favorevoli alla nazionalità italiana dei maggiorenti della Società e dell'elemento serbo predominante, nonchè l'uso costante ed esclusivo della lingua italiana nei rapporti sociali, potranno bensì essere apprezzati in altra sede, ma non possono valere nel presente giudizio, il quale è ristretto all'accertamento della nazionalità italiana del piroscafo *Daksa*;

Poichè è rimasto accertato che la « Navigazione a vapore Ragusea », che reclama la proprietà del piroscafo *Daksa*, non può ritenersi di nazionalità italiana, tale non essendo la maggioranza degli interessati alla Società, e che non sono in maggioranza italiana i già caratisti del piroscafo stesso;

Ritenuto che a riguardo della minor parte di capitale che si ritiene di pertinenza di individui di nazionalità italiana non occorrono in questa sede specifiche dichiarazioni o formali riserve;

Considerato che, sebbene sia stato dimostrato in base a documenti originali prodotti che il *Daksa* fu all'inizio della guerra europea rilasciato dalle autorità inglesi che lo avevano catturato e munito

a Gibilterra di salvacondotto per raggiungere il porto di Genova, porto che sarebbe stato designato dal rappresentante dei caratisti signor Giovanni Jellich, in luogo di un porto austriaco, perchè il piroscafo potesse eventualmente servire all'Italia, non può tale fatto invocarsi in questo giudizio per far considerare come non avvenuta la confisca, non essendo questa, per l'espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 306, soggetta a revocazione;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarava non trovar luogo a deliberare sugli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nei riguardi del piroscafo *Daksa* ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Nulla per le spese.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Belleni - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno concernente la nave *Deak*.

Vista la sentenza del 15 aprile 1919, con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina del piroscafo austro-ungarico *Deak* di proprietà della Società anonima di navigazione « Adria », con sede in Fiume, che trovavasi alla data dello scoppio delle ostilità in un porto del Regno, e conseguentemente ne pronunciò la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ordinando procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuto che con ordinanza 18 ottobre 1919 è stata dichiarata chiusa l'istruttoria del giudizio per l'accertamento del carattere nazionale italiano dei proprietari del piroscafo predetto, e che con successivo decreto presidenziale del 28 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi;

Sentito l'avv. Mario Vella, il quale, nell'interesse della Società armatrice, conclude perchè:

1° si dichiarino inapplicabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 817, e 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, essendo accertato che il piroscafo, trovavasi prima della guerra in porto italiano e vi rimase per volontà della direzione della Società, affinchè fosse utilizzato dal Governo italiano, nonostante le richieste contrarie del Governo ungherese;

2° subordinatamente, per quanto il capitale della Società sia in preponderanza ungherese, ora czeco-slovacco, si dichiari che la Società stessa può ritenersi di carattere italiano per la lingua usata prevalentemente, per il commercio che sviluppava preponderatamente nei porti italiani e per l'indirizzo amministrativo dato dal direttore generale, persona di noti sentimenti italiani;

O comunque si dichiari che almeno 12,600 azioni appartengono a fiumani, oltre quelle di pertinenza di triestini ed anche di italiani regnicoli, riserbando a tutti costoro il diritto che venga loro attribuita la proprietà delle azioni di loro pertinenza per la loro nazionalità italiana, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915;

Sentito il commissario del Governo, il quale conferma con le sue conclusioni scritte, con le quali chiede che la Commissione dichiari non trovar luogo a provvedere ed ordini la trasmissione degli atti al Ministero della marina;

Premesso che le testimonianze assunte a Roma ed a Trieste dal commissario delegato ed a Fiume per rogatoria del comandante del porto concordano nel determinare il carattere originariamente ungherese della Società « Adria », fondata nel 1882 con capitali ungheresi e portata in progresso di tempo ad un capitale azionario di 50.000 azioni di 200 corone ciascuna, carattere che la Società aveva ancora in prevalenza all'inizio delle ostilità ed ha conservato durante la guerra, benchè l'acquisto di un numero rilevante di azioni da parte di cittadini della Venezia Giulia ed anche di regnicoli abbia allargato notevolmente in questi ultimi anni la partecipazione alla Società dell'elemento nazionale italiano;

Questa partecipazione non ha potuto essere precisamente determinata, poichè i soli elementi probatori sono le dichiarazioni di Istituti bancari che acquistarono nel periodo dal 1914 al 1918, per conto di fiumani, numero 11.5 0 azioni e la deposizione dell'azionista Alfonso Fernandez Diaz di Rovereto che si afferma possessore di 875 azioni, si può tuttavia con fondamento presumere che altre azioni in numero ragguardevole siano in possesso di elementi italiani, tenuto conto che, a risparmio della provvigione, l'acquisto delle azioni, più che col tramite delle Banche, si faceva alle borse di Trieste, Budapest e Vienna, le sole borse autorizzate a commerciare le azioni dell' « Adria », e che varie testimonianze danno per certo l'avvenuto acquisto di azioni su larga scala da parte di cittadini delle terre redente, senza per altro che dal complesso degli elementi raccolti venga ad essere posta in dubbio la conservata prevalenza del capitale ungherese;

Ciò posto, ed accordato pure, secondo alcune attendibili testimonianze asseverano, che i sudditi ungheresi, a cui apparteneva in maggioranza il capitale azionario, siano ora da considerarsi czeco-slovacchi e jugoslavi, rimane sempre comprovato che la Società non può ritenersi italiana, tale non essendo la maggioranza degli interessati;

Negli amministratori, come riconosce del resto lo stesso avvocato Vella rappresentante la Società nel presente giudizio, e che pertanto, essendo il compito tracciato a questa Commissione dall'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, limitato agli accertamenti relativi alla nazionalità italiana dei proprietari delle navi confiscate, l'articolo stesso non può nel caso avere applicazione;

Non è tuttavia da tacersi che l'istruttoria compiuta ha bene accertato come la Società « Adria », pur non essendo italiana, ha sempre avuto un atteggiamento più che amichevole verso l'Italia;

Simpatizzanti italiani furono e sono, come attestano membri del Consiglio nazionale di Fiume, i direttori ed il direttore generale dell' « Adria », quest'ultimo insignito fin dal 1907 della commenda della Corona d'Italia in riconoscimento delle sue benemerenze verso il commercio italiano;

Ai porti italiani era principalmente indirizzato il commercio della Società, tanto che i dati statistici dell'anno antecedente alla guerra hanno 1500 approdi dei piroscafi sociali nei porti italiani e 118,685 tonnellate di merci sbarcate ivi; italiana era la lingua usata nella corrispondenza con le agenzie e con le navi e per gli stampati di cui la Società si serviva nei propri uffici e a bordo dei piroscafi;

Italiana volle affermarsi la Società dopo l'armistizio, sottoscrivendo presso la Camera di commercio di Fiume formale dichiarazione della propria immutabile volontà che la flotta sociale battesse unicamente la bandiera italiana, ed impegnandosi con un gruppo bancario italiano a cedere i propri piroscafi ad una nuova Società da istituirsi con capitale esclusivamente italiano;

A dimostrare il contegno costantemente favorevole della Società « Adria » verso la nazione italiana, concorrono inoltre altre particolari circostanze emerse dalla istruttoria;

A favore dell'elemento italiano la Società « Adria » aveva stabilito già da molti anni la concessione del rimpatrio gratuito di quattro indigenti italiani con ogni singolo piroscafo che da porti esteri si dirigeva in un porto italiano;

Tre piroscafi sociali presero parte attivissima all'opera di soccorso nel disastro tellurico calabro-siculo del 1908 ed uno di essi fu posto a disposizione delle autorità di Messina per il trasporto dei feriti e per il ristabilimento delle comunicazioni postali:

Durante la guerra la Società ha continuato a corrispondere gli stipendi ai cittadini del Regno impiegati nelle agenzie generali di Genova e Messina, anche se richiamati, ad onta del divieto di fare pagamenti a sudditi nemici;

Ancor più degno di nota è il fatto che la Società volle espressamente lasciare nei porti italiani tre piroscafi, fra cui il *Deak*, che vi si trovavano all'inizio del conflitto mondiale, sobbarcandosi alle spese di mantenimento dell'equipaggio durante il periodo della nostra neutralità e rinunziando all'utile che avrebbe ricevuto dal noleggio di essi da parte della marina austro-ungarica, malgrado che il proprio Governo, nell'aprile 1915, quando già si prevedeva lo intervento in guerra dell'Italia, la sollecitasse a farli rimpatriare, come risulta da corrispondenza ufficiale esistente presso il Governo marittimo di Fiume;

Ma se tutte queste circostanze danno luogo a considerare la Società « Adria » come benemerita verso la nazione italiana, sta in fatto che esse, mentre potranno essere apprezzate in altra sede, non possono però valere agli effetti del presente giudizio, il quale è ristretto all'accertamento della nazionalità dei proprietari del piroscafo;

E attesochè non può riconoscersi alla Società « Adria », armatrice del detto piroscafo, la nazionalità italiana, essendo risultato che solo minor parte del capitale azionario sarebbe da attribuirsi a individui di nazionalità italiana;

Ritenuto che a riguardo di tale minor parte di capitale che si ritiene di pertinenza di individui di nazionalità italiana non occorrono in questa sede specifiche dichiarazioni o formali riserve;

Considerato che sebbene la presenza del piroscafo in porto italiano sia stata voluta dalla Società, non può tale fatto invocarsi in questo giudizio per far considerare come non avvenuta la confisca, non essendo questa per l'espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 306, soggetta a revocazione;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione, respinta ogni contraria istanza od eccezione, dichiara non trovar luogo a deliberare sugli accertamenti di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nei riguardi del piroscafo *Deak*, di proprietà della Società anonima di navigazione Adria, ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Belloni - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale del credito comunale e provinciale

COMUNE DI CARRO (GENOVA)

Riscatto di debiti

Avviso di convocazione dei creditori

A termini e per gli effetti degli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù della facoltà delegatagli dalla Commissione Reale per il credito comunale e provinciale nella seduta del 24 aprile 1920, il sottoscritto convoca i creditori del comune di Carro, in provincia di Genova, all'adunanza che avrà luogo presso la prefettura di Genova, il giorno 26 maggio, alle ore 10 antimeridiane.

In tale adunanza il delegato della Reale Commissione offrirà ai creditori il 5 0[0 a saldo di ogni loro avere liquidato in via preventiva a tutto il 31 dicembre 1920.

I debiti che si sottopongono a transazione, salvo ogni più precisa liquidazione, sono:

a) verso il sig. Isetta Lorenzo, o chi per lui, per costruzione di strade, L. 468.266,88;

b) verso il sig. De Mora Giuseppe, L. 85.664,62;

c) verso il sig. Valente Giovanni Battista, L. 42.828;

d) verso la Ditta A. Treves e C., L. 20.500,33;

e) verso la Ditta Bozzo Costa, L 12.065,35;

f) verso il sig. Vassallo Pietro Antonio, L. 12.878,06;

g) verso il sig. Cantino Giuseppe, L. 7.997,41;

h) verso il sig. ing. Canini Domenico (per cessione Cantino), L. 520;

i) verso il sig. Pagliari Matteo, L. 2.031,29;

l) verso diversi espropriati, L. 38.945,53;

m) spese diverse di amministrazione e manutenzione, lire 5777,81.

Totale L. 697.475,28.

Le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità relative, e sulle somme convenute in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 0[0 all'anno a datare dal 1° gennaio 1921 e fino al giorno in cui sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* l'avviso per la presentazione dei titoli di credito.

Si avverte inoltre che trascorsi tre mesi dalla regolare presentazione dei titoli, avvenuta in seguito all'avviso predetto, senza che siasi effettuato il pagamento relativo, decorreranno parimente gli interessi nella suindicata misura, sempre quando, però, il maggiore ritardo del pagamento medesimo – oltre i detti tre mesi – sia imputabile all'Amministrazione comunale e non ai creditori.

Salva l'approvazione da parte della Commissione Reale, dei ministri dell'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori, che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili. Nel caso in cui la seduta andasse deserta per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta altra in giorni da destinarsi secondo l'avviso che verrà ripetuto. In questa seconda adunanza basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza, o farsi rappresentare da apposito delegato, munito di regolare procura, ed esibiranno al presidente dell'adunanza un foglio di riconoscimento da rilasciarsi dalla prefettura, ed i titoli comprovanti il rispettivo credito.

Roma, 3 maggio 1920

Il presidente: SCAMUZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0|0	606558	Tognù Giovanni fu Stefano, domiciliato in Edolo (Brescia). Vincolata . . . L.	14 —
»	34449	Sbarberi Francesco fu Giuseppe, domiciliato a Bagolino (Salò). Vincolata . . . »	7 —
»	39404	Intestata come la precedente. Vincolata . . . »	35 —
»	164634	Sbarberi Abele di Francesco, domiciliato a Bagolino (Brescia). Vincolata . . . »	10 50
»	254658	Intestata come la precedente. Vincolata . . . »	105 —
»	507747	Intestata come la precedente. Vincolata . . . »	33 50
»	30556	Maglione Gennaro di Michele, domiciliato in Stigliano (Potenza). Vincolata . . . »	17 50
»	279890	Maglione Gennaro fu Michele, domiciliato a Brienza (Potenza). Vincolata . . . »	17 50
4,50 0|0	33491	RR. spedali riuniti di Santa Chiara in Pisa . . . »	3 —
Cons. 5 0|0	89798	Intestata come la precedente . . . »	30 —
»	104433	Intestata come la precedente . . . »	60 —
»	102352	Intestata come la precedente . . . »	20 —
»	106771	Intestata come la precedente . . . »	185 —
»	111593	Intestata come la precedente . . . »	15 —
»	115030	Intestata come la precedente . . . »	55 —
Cons. 5 % (1917)	1080	Martinengo Michele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Aglietta Virginia fu Giacomo, vedova di Martinengo Giovanni, domiciliato in Torino . . . »	165 —
Cons. 5 0|0	31523	Fabbriceria della Chiesa filiale di San Floriano di Pozzalis, frazione di Rive d'Arcano (Udine) . . . »	30 —
5 0|0	030605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Beneficio dei Ss. Gregorio e Valentino in Caldarola (Macerata) . . . » Per l'usufrutto: Betti Pompeo Canonico, come risulta dal decreto del R. subeconomo di Camerino 28 giugno 1892.	45 —
3,50 0|0	314537	Sueri Carlo fu Andrea, domiciliato in Bagolino (Brescia). Vincolata. . . . »	182 —
»	137965	Università dei calzolari di Corneto Tarquinia (Roma) . . . »	3 50
»	113861	Intestata come la precedente . . . »	7 —
»	211801	Intestata come la precedente . . . »	73 50
»	223660	Intestata come la precedente . . . »	77 —
»	660436	Intestata come la precedente . . . »	101 50
»	686403	Intestata come la precedente . . . »	28 —
Cons. 5 0|0 (1917)	59030	Intestata come la precedente . . . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	386350	Carrara Catterina fu Sigismondo, moglie di Guerini Giovanni Battista, domiciliata in Brescia . . . . L.	420 —
»	1 0 15	Sberna Salvatore di Giuseppe, minore emancipato sotto la curatela del detto di lui padre, domiciliato in Caltanissetta. Vincolata . . . . »	63 —
»	6 2 84	Sberna Alessandro-Oreste di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Caltanissetta . . . . . . »	210 —
»	24132	Fabbriceria parrocchiale di Taneto in Gattatico (Reggio Emilia). »	31 50
»	597293	Fabbriceria di Taneto in Gattatico (Reggio Emilia) . . . . . . »	14 —
»	40901	Lavarello Irene Catterina-Amalia di Vittorio Emanuele, minore, sotto la curatela del marito Guido Contesso di Felice, domiciliata a Napoli. Vincolata . . . . »	154 —
»	477442	Onorato Michele-Antonio-Pasquale di Giacomo, domiciliato a Lacedonia (Avellino). Vincolata . . . . »	21[illegible] 50

Roma, 30 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Elenco n. 44.

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	132512	600 —	Lodi *Francesco* fu Giuseppe, domic. a Bergamo	Lodi *Vincenzo*, ecc., come contro
Strade ferrate mediterranee	5540 5541 5542	2500 — 2500 — 2500 —	Milanesi *Francesca-Teresa* di Giasone, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma	Milanesi *Maria-Francesca-Teresa-Luigia-Giuseppina-Paolina* di Giasone, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	295176	119 —	Ronchetti *Paolino* fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Cervieri sac. Edoardo, domiciliato a Milano	Ronchetti *Paolina*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Saccone Americo fu Antonio (pos. n. 697375) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 3 — Ammontare della rendita lire 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 21 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: Angeletta Giuseppe di Virgilio (pos. n. 604520) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.69	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,69 — Londra 86,16 — Svizzera 393,33 — Spagna . . . — New York 22,31 — Oro 341,61.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Colacino Raffaele.

Con anzianità assoluta 1° giugno 1918: e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918

Cannone Andrea.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Ascolla Filippo.

Con anzianità assoluta 1° marzo 1919 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:

Lanza Ettore.

Distefano Gaetano, sottotenente, promosso tenente con anzianità sospesa e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920.

Patroncini Federico, sottotenente, promosso tenente con anzianità assoluta 15 aprile 1918 e decorrenza assegni dal 1° maggio 1918.

I seguenti sottotenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° maggio 1916:

Morfini Giuseppe — Festi Cesare — Ingletti Vincenzo.

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ognuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 1° novembre 1915:

Guerra Giuseppe Matteo — Boccacampi Riccardo.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1918:

Fallace Umberto — Falcone Cosimo.

Con anzianità assoluta del 1° marzo 1918:

Salamone Marcello.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Cianci Di Leo Sanseverino nobile Michele, capitano, promosso maggiore, con anzianità e decorrenza assegni dal 15 settembre 1918.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri a datare dal 16 febbraio 1920:

Veggi di Castelletto — Grilli Ultimo — Massa Giovanni.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Bacchini Edmondo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 ottobre 1918.

Bacchini Edmondo, capitano, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio dal 4 marzo 1919, con decorrenza assegni dal 16 marzo 1919.

Bacchini Edmondo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 giugno 1919.

Franzini Gaetano, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 dicembre 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di contabile, con lo stipendio di L. 4.000, presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

Le domande di ammissione, stese su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 giugno 1920 e contenere l'indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno, inoltre, essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di avere compiuto l'obbligo della leva militare;

g) attestato di licenza del corso superiore di una scuola pratica o speciale di agricoltura, o licenza d'Istituto tecnico (Sezione ragioneria);

h) ogni altro titolo comprovante l'attitudine a coprire il posto messo a concorso.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere in data non anteriore al 1° gennaio 1920.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano, almeno da un triennio, nel servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli excombattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'eletto saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 aprile 1920.

Per il ministro: CERMENATI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*